



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P.66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 0871 93212 - Fax 0871 93406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 12-05-2012

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE.
----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 11:00, nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Canosa Sannita, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

DI SARIO LORENZO	P
SETTIMIO EDILIO	P
DI VINCENZO ANTONINO	P
FIRMANI UMBERTO	P
GRAZIANI PIERA	P
LA BARBA STEFANO	P
D'ALESSANDRO SERGIO	P
CREMONE ADRIANA	A
DI FABIO NICOLA	P
SETTIMIO ANTONIO	P
DI SARIO ANTONIO	A
SCARINCI IDA	P
LANCIOTTI FRANCESCO	P

Assegnati n. 13 In carica 13 Presenti n. 11 Assenti n. 2.

DE SANCTIS ERNANI in qualità di Assessore Esterno	P
MATTEUCCI MASSIMILIANO in qualità di Assessore Esterno	P
ADRIANO BATTISTELLA LUIGI in qualità di Assessore Esterno	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signora D'ALOIA ANNA MARIA .

Il Signor **DI SARIO LORENZO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza ed accertato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P.66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 0871 93212 - Fax 0871 93406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosasannita@pec.comunecanosasannita.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a partire dall'anno 2012 ;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VERIFICATO che sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

VISTA la Legge n. 44 del 26/04/2012 di conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P.66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 0871 93212 - Fax 0871 93406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente:

Presenti n.	11
Votanti n.	8
Astenuti n.	3 (Consiglieri Settimio, Scarinci e Lanciotti per la Minoranza)
Voti favorevoli n.	8
Voti contrari n.	0

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. per i motivi espressi in premessa, di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/05/2012

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili
Art. 3	Versamenti ed interessi
Art. 4	Rimborsi e Compensazione
Art. 5	Rateizzazione
Art. 6	Attività di Controllo
Art. 7	Disposizioni finali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Canosa Sannita (prov. di Ch) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 2

DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi delle norme vigenti.
2. Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso, di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Consiglio Comunale determina, con propria delibera, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Detti valori saranno periodicamente aggiornati con delibera di Giunta Comunale.

ART. 3

VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta deve avvenire secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 4

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere avanzata dal contribuente entro le scadenze di legge. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro i termini di legge vigenti.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 5,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 5

RATEIZZAZIONE

1. In caso di debito del contribuente derivante dall'emissione di un avviso di accertamento oppure da una cartella di pagamento o ruolo coattivo sotto qualsiasi forma, è ammesso il pagamento rateizzato su richiesta del contribuente medesimo.
2. La rateazione avrà la seguente graduazione:
 - importo fino a € 300,00: pagamento in due rate mensili;
 - importo oltre € 300,00 e fino a € 500,00: pagamento in quattro rate mensili;
 - importo oltre € 500,00 e fino a € 1000,00: pagamento in otto rate mensili;
 - importo oltre € 1000,00 e fino a € 1500,00: pagamento in quindici rate mensili;
 - importo oltre € 1500,00 e fino a € 2.500,00: pagamento in venti rate mensili;
 - importo oltre € 2.500,00: pagamento in trenta rate mensili.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una istanza di rateizzazione, all'ufficio Tributi dell'Ente, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente
 - debito di imposta

- anno di riferimento
- motivazione in ordine alla sussistenza della difficoltà economica

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
5. Sulle rate in pagamento sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati dalla data di scadenza del debito d'imposta. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.

ART. 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

Qualora consentito dalle disposizioni legislative vigenti, una percentuale del gettito I.M.U può eventualmente essere destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P.66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 0871 93212 - Fax 0871 93406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosai@pec.comunecanosasannita.it

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DI SARIO LORENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D'ALOIA ANNA MARIA

Su conforme attestazione del Messo addetto, attesto che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data **16 MAG 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D'ALOIA ANNA MARIA

E' copia conforme all'originale.

Data **16 MAG 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ALOIA ANNA MARIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D'ALOIA ANNA MARIA